

IL PRESIDENTE

- vista la Legge della Regione Umbria 23 dicembre 2004 n. 30 “Norme in materia di bonifica”;
- visto il Regolamento Regionale 6 giugno 2006 n. 6 “Norme per l’organizzazione, il funzionamento e l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei Consorzi di Bonifica;
- visto l’articolo 11 dello Statuto consortile;
- vista la Delibera di CdA n. 22 del 26 febbraio 2025 “Convocazione Assemblea elettorale per il rinnovo degli Organi consortili”;

CONVOCA
RENDE NOTO

per **DOMENICA 9 novembre 2025** l’Assemblea dei Consorziati per procedere, a norma di Statuto, all’elezione del Consiglio di Amministrazione.

che, per lo svolgimento delle operazioni elettorali, sono stati costituiti **n°16 seggi**:

SEGGIO 1	TERNI – Palestra adiacente all'Istituto “Casagrande-Cesi” – con ingresso in Via S. Pietro in Campo (ex officine Bosco) – Gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto del comune di TERNI possono votare indistintamente nei seggi n°1, n°2, n°3, n°4 e n°5.
SEGGIO 2	TERNI – Palestra adiacente all'Istituto “Casagrande-Cesi” – con ingresso in Via S. Pietro in Campo (ex officine Bosco) – Gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto del comune di TERNI possono votare indistintamente nei seggi n°1, n°2, n°3, n°4 e n°5.
SEGGIO 3	TERNI – Palestra adiacente all'Istituto “Casagrande-Cesi” – con ingresso in Via S. Pietro in Campo (ex officine Bosco) – Gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto del comune di TERNI possono votare indistintamente nei seggi n°1, n°2, n°3, n°4 e n°5.
SEGGIO 4	TERNI – Palestra adiacente all'Istituto “Casagrande-Cesi” – con ingresso in Via S. Pietro in Campo (ex officine Bosco) – Gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto del comune di TERNI possono votare indistintamente nei seggi n°1, n°2, n°3, n°4 e n°5.
SEGGIO 5	TERNI – Palestra adiacente all'Istituto “Casagrande-Cesi” – con ingresso in Via S. Pietro in Campo (ex officine Bosco) - Per gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto dei comuni di TERNI, STRONCONE e SPOLETO . Gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto del comune di TERNI possono votare indistintamente nei seggi n°1, n°2, n°3, n°4 e n°5, mentre per gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto dei comuni di STRONCONE e SPOLETO possono votare solo al seggio n°5.
SEGGIO 6	NARNI – Associazione Minerva APS – Via Minerva 6, Narni Scalo - Per gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto dei comuni di NARNI e SANGEMINI
SEGGIO 7	AMELIA - Casa del Sole - Via A. Moro 85, Amelia - Per gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto dei comuni di AMELIA, GIOVE e PENNA IN TEVERINA
SEGGIO 8	ARRONE - Palestra Distretto Sanitario A.S.L.- Via delle Palombare, Arrone - Per gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto dei comuni di ARRONE, FERENTILLO, MONTEFRANCO e POLINO
SEGGIO 9	ORTE - Delegazione Comunale – Largo Padre Geremia Subiaco, Orte Scalo (Palazzo di vetro) - Per gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto dei comuni di ORTE, BASSANO IN TEVERINA, VITORCHIANO e VITERBO
SEGGIO 10	GRAFFIGNANO – Università Agraria Graffignano – Via L. Cori 2, Graffignano – Per gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto dei comuni di GRAFFIGNANO, CIVITELLA D'AGLIANO, BAGNOREGIO e BOMARZO
SEGGIO 11	BASCHI – Sede Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile – Via Della Fonte 23, Baschi - Per gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto dei comuni di BASCHI, CASTIGLIONE IN TEVERINA, ORVIETO e MONTECCHIO
SEGGIO 12	GUARDEA – Sala Civica Dominio Collettivo di Guardea Largo G. Mazzini 6, Guardea - Per gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto dei comuni di GUARDEA, ATTIGLIANO, ALVIANO e LUGNANO IN TEVERINA
SEGGIO 13	MONTECASTRILLI - Centro Fiere – Piazzale D.A. Serafini, Montecastrilli – Per gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto dei comuni di MONTECASTRILLI e AVIGLIANO UMBRO
SEGGIO 14	TODI – Istituto Istruzione Superiore “Ciuffelli e Einaudi” Sede ITCG Viale Abdon Menecali 1, Todi - Per gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto del comune di TODI
SEGGIO 15	MASSA MARTANA – Sala Consiliare del Comune di Massa Martana – Via Mazzini 1, Massa Martana – Per gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto dei comuni di MASSA MARTANA e ACQUASPARTA
SEGGIO 16	OTRICOLI – Sala Consiliare del Comune di Otricoli – Via Vittorio Emanuele 11, Otricoli - Per gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto dei comuni di OTRICOLI e CALVI DELL’UMBRIA

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore **8:00** alle ore **22:00** di **Domenica 9 novembre 2025**.

Gli iscritti nell’elenco sezionale degli aventi diritto al voto, inclusi i rappresentanti delle persone giuridiche, possono farsi sostituire nell’Assemblea da altro consorziato ai sensi dell’art. 10 comma 10 dello Statuto consortile vigente, mediante delega rilasciata con atto scritto, autenticato nella sottoscrizione da un Notaio, Segretario Comunale, ovvero dal Presidente del Consorzio o da/i dipendente/i all’uopo autorizzato dal Presidente, da consegnarsi al Presidente del seggio elettorale.

Il D.G.R. Umbria n. 1138 del 15/09/2014 ha modificato l’art. 6 comma 11 del Regolamento Regionale Umbria n. 6/2006 stabilendo che “il voto è segreto, personale e delegabile ad altro consorziato iscritto nella stessa fascia e nel medesimo seggio del delegante. Il soggetto delegato non può cumulare più di tre deleghe per ogni diritto al voto allo stesso spettante”. La delega deve essere consegnata al Presidente del seggio elettorale al momento della votazione.

Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli Organi consortili, nonché ai dipendenti del Consorzio.

Si avvertono gli interessati che si può prendere visione dello Statuto del Consorzio presso la sede consortile ed attraverso il sito web “www.teverenera.it”.

Art. 32 (Modifiche e integrazioni della Legge Regionale 23/12/2004, n. 30), L.R. Umbria 7 Agosto 2014, n. 16 – 1. *Il comma 1, dell’art. 15, della L.R. 23 Dicembre 2004, n. 30 (norme in materia di bonifica), è sostituito dal seguente: “Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da 7 membri, di cui: a) 5 eletti dai consorziati nell’ambito della prima sezione elettorale dell’Assemblea; b) 2 eletti dai Comuni nell’ambito della seconda sezione elettorale.”*

Per opportuna conoscenza si riportano gli articoli 12 e 13 dello Statuto consortile.

Art. 12 - Elezione del Consiglio di Amministrazione (Prima sezione)

- Omissis.....
- Omissis.....
- Ogni consorziato iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto ha diritto ad un solo voto, salvo quanto previsto al comma 4. Se iscritto in più fasce di contribuenza, il consorziato esercita il proprio diritto al voto nella fascia in cui risulta maggior contribuente.
- Nell’ipotesi in cui il consorziato, iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto, per gli immobili di cui sia personalmente proprietario rivesta anche la qualità di rappresentante legale di persona giuridica o di altro soggetto collettivo, esso esercita il diritto di voto sia a titolo personale, quale consorziato iscritto nelle liste degli aventi diritto al voto, sia per le persone giuridiche o altro soggetto collettivo di cui ha la rappresentanza.
- In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dall’intestatario dell’avviso di pagamento della corrispondente anagrafica catastale. L’intestatario può delegare altro comproprietario all’esercizio del voto. La delega è sottoscritta secondo le modalità di cui al comma 11 e ad essa devono aderire gli altri comproprietari fino al raggiungimento della maggioranza delle quote. La delega è presentata al Consorzio entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto.
- Le elezioni avvengono sulla base di una lista, o più liste concorrenti, di candidati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive fasce di contribuenza. La lista dei candidati deve essere firmata dai candidati e le firme devono essere autenticate con le modalità previste dall’art. 21 del D.P.R. n.445/2000, da un notaio, segretario comunale o Presidente del Consorzio.
- Le liste, nei termini e con le modalità fissate dall’articolo 8 del Regolamento Regionale n° 6/2006, devono essere presentate e sottoscritte da almeno cinquanta consorziati aventi diritto al voto della rispettiva fascia. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate con le modalità previste dall’art. 21 del D.P.R. n.445/2000, da un notaio, segretario comunale o Presidente del Consorzio.
- Qualora per una o più fasce non venga presentata alcuna lista, gli elettori di detta fascia potranno votare per ogni avente diritto al voto appartenente alla stessa fascia.
- Le liste devono comprendere un numero di candidati almeno pari al doppio del numero dei consiglieri da eleggere nell’ambito di ciascuna fascia di contribuenza.
- Il voto è espresso dagli aventi diritto mediante una unica preferenza a favore di uno dei candidati iscritti nelle liste delle rispettive fasce di contribuenza.
- Il voto è segreto, personale e delegabile ad altro consorziato fino ad un massimo di tre deleghe per ogni ditta catastale. La delega è sottoscritta innanzi ad un notaio, segretario comunale, o al Presidente del Consorzio, o suo/i delegato/i, che ne legittima la validità.
- Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati, con i termini previsti dal precedente comma 5.
- La qualità di rappresentante legale è attestata mediante certificazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
- In ogni fascia sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità è eletto colui che è gravato da maggiore contribuenza e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
- Nell’ipotesi in cui in una o più fasce non risulti votato alcun iscritto del relativo elenco, è nominato dal Consiglio di Amministrazione colui che è gravato da maggior contribuenza e, in caso di parità, il più anziano di età.
- La nomina del rappresentante, secondo le modalità di cui al comma 15, determina la riduzione di un componente dal numero degli eletti della fascia maggiormente rappresentata, ultimo degli eletti nella stessa fascia.

Art. 13 - Elezione del Consiglio di Amministrazione (Seconda sezione)

- Possono essere eletti nella seconda sezione elettorale due Sindaci appartenenti ai Comuni del comprensorio consortile, o loro delegati scelti nell’ambito del proprio Consiglio Comunale.
- L’elezione dei due rappresentanti avviene lo stesso giorno fissato per le elezioni dei rappresentanti della prima sezione, sulla base di una lista di candidati.
- Le liste riferite ai candidati della seconda sezione devono essere sottoscritte dai candidati ed autenticate con le modalità previste dall’art. 21 del D.P.R n.445/2000, da un notaio, da un segretario comunale o Presidente del Consorzio.
- Gli appartenenti alla seconda sezione elettorale esprimono il voto indicando una preferenza.
- Il voto può essere espresso anche in assenza della lista di cui al comma 2, secondo le modalità di cui al comma 4. Il voto sarà espresso in favore dei Sindaci facenti parte del comprensorio consortile o loro delegati scelti nell’ambito del proprio Consiglio Comunale.
- Il voto è segreto e personale.
- Nel caso in cui un Comune ricada in più comprensori di bonifica, il legale rappresentante dell’ente, o suo delegato, scelto nell’ambito del proprio Consiglio Comunale, partecipa alla elezione dei due rappresentanti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e può essere eletto ove lo stesso risulti rappresentante dell’ente il cui territorio ricada maggiormente nel comprensorio di bonifica.
- Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità è eletto colui che rappresenta, nel comprensorio di bonifica di appartenenza, il territorio più esteso.
- Qualora il rappresentante del Consiglio di Amministrazione eletto con le modalità di cui al presente articolo cessi per qualsiasi ragione dalla carica rivestita presso l’ente di appartenenza, decade altresì dalla carica di consigliere del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in tal caso, con propria delibera, alla sua sostituzione con il candidato primo non eletto.
- Il Sindaco, o il consigliere comunale delegato, che risulti eletto nella seconda sezione non può cumulare la carica di consigliere di amministrazione eletto, a titolo personale o di legale rappresentante di persona giuridica, nell’ambito di una delle tre fasce di contribuenza della prima sezione. Il comma precedente si applica anche qualora il rappresentante del Comune eletto nella seconda sezione sia soggetto diverso rispetto al Sindaco del Comune medesimo.

NOTA: Si avverte, infine, che la relazione tecnico-economica e finanziaria sull’attività svolta dall’Amministrazione è stata approvata con delibera n. 94 del 15/09/2025 e pubblicata presso l’Albo del Consorzio e presso gli Albi pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. w dello Statuto Consortile.

Ulteriori informazioni possono essere reperite presso gli Uffici del Consorzio e al numero 0744/545711.

Terni, 23/09/2025

IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Manni